

**Statuto della  
Fondazione Fondo Forestale Italiano ETS**

**Art. 1 (Denominazione)**

È costituita la Fondazione di partecipazione denominata “Fondo Forestale Italiano – Ente del Terzo Settore” in forma abbreviata “Fondo Forestale Italiano ETS”.

**Art. 2 (Sede)**

2.1 La Fondazione ha sede in Bracciano (RM).

2.2 La variazione di sede legale all’interno dello stesso Comune non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

**Art. 3 (Scopo)**

3.1. La Fondazione non ha scopo di lucro, è apartitica, apolitica e aconfessionale e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale, in forma di erogazione gratuita di servizi nel settore della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente.

3.2 Scopo della Fondazione è proteggere la biodiversità e contrastare le cause e gli effetti dei cambiamenti climatici mediante lo svolgimento attività di forestazione e di conservazione di boschi ed ecosistemi esistenti.

3.3 Per la Fondazione i boschi e i servizi ecosistemici da essi forniti sono beni comuni appartenenti all’umanità intera da conservare per le future generazioni, non suscettibili di valutazioni economiche ed estranei alle logiche di mercato. Di conseguenza, la Fondazione non fa compensazioni e non cede quote di CO<sub>2</sub>, di biodiversità, di acqua o di altri servizi ecosistemici derivanti da boschi e terreni di sua proprietà.

3.4 La Fondazione mantiene i boschi, sia quelli creati sia quelli acquisiti, nel loro status naturale con l’ambizione di non effettuare tagli o altri interventi di manomissione delle dinamiche naturali. Tagli a scopo commerciale o di utilità non sono ammessi. Tagli non destrutturanti e limitati allo stretto necessario possono essere eccezionalmente effettuati:

- per imposizione di autorità pubbliche competenti;
- quando sia previsto dal piano di gestione, sempre che ciò non diminuisca la struttura forestale e il livello di naturalità, e sia preventivamente approvato dal Comitato Scientifico, se nominato, ovvero in caso contrario dal Consiglio di Indirizzo.

3.5 Le opere di forestazione seguono in modo interdisciplinare i più moderni criteri della scienza e della pratica ambientale e paesaggistica affinché le aree si coprano di boschi il più possibile autonomi e resilienti ai cambiamenti climatici, limitando al minimo gli interventi umani.

3.6 La Fondazione riconosce l’importanza dei terreni cosiddetti abbandonati, incolti o in successione secondaria e pertanto dichiara che i propri terreni non sono mai da considerarsi abbandonati nella sostanza, poiché volutamente gestiti favorendo la libera evoluzione delle dinamiche naturali a vantaggio dell’ambiente e della ricerca scientifica, per l’educazione e la formazione ambientale, per l’estetica, per la qualità e la sicurezza del territorio, per la salvaguardia della memoria storico-culturale e per promuovere la qualità della vita umana.

3.7 La Fondazione non esercita attività agricole ma, qualora venisse a possedere un terreno in tutto o parzialmente coltivato può cederne a terzi la gestio-

ne a condizione che gli stessi si obblighino, pena la risoluzione di ogni rapporto, ad utilizzare pratiche agricole rispettose dell'ambiente e della biodiversità e utilizzino tecniche e metodi accettati dalla Fondazione.

3.8 La Fondazione può alienare terreni esclusivamente previa approvazione del Consiglio di Indirizzo e, se nominato, dal Comitato Scientifico e al solo scopo di:

- acquistare terreni contigui ad altri già della Fondazione o contigui ad aree già sottoposte a vincoli o tutele ambientali, purché i terreni alienati dalla Fondazione siano di minore valore ambientale di quelli acquistati. L'alienazione non può essere effettuata fino a quando non sia stato effettuato quanto meno il contratto preliminare relativo all'acquisto dell'altro terreno;
- evitare gli oneri derivanti dalla proprietà qualora essi siano insostenibili. Gli eventuali proventi della vendita devono essere utilizzati in massima parte per l'acquisto di altri terreni. Se tale acquisto non è già avvenuto al momento della prima vendita, se ne deve aver già firmato il preliminare;
- evitare lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione a causa della sua insolvenza, nonché evitare esecuzioni a causa di suo inadempimento ad obbligazioni accertate dall'autorità giudiziaria.

3.9 La Fondazione non accetta erogazioni liberali o sponsorizzazioni da organizzazioni, associazioni, enti o persone fisiche o giuridiche il cui operato è in contrasto con lo scopo o con lo spirito della Fondazione.

3.10 La Fondazione non svolge attività in collaborazione con organizzazioni, associazioni, enti o persone fisiche o giuridiche il cui operato è in contrasto con lo scopo o con lo spirito della Fondazione.

3.11 La Fondazione instaura contatti con scuole ed altri enti di formazione di ogni ordine e grado per divulgare il pensiero ecologico, solidaristico e i propri principi; stimola il fundraising, il volontariato e la formazione teorica e pratica di chiunque voglia impegnarsi, anche saltuariamente, nel rimboschire i terreni, studiare le dinamiche naturali o proteggere le foreste; incoraggia, sostiene e svolge ricerca scientifica in ambito ambientale e la sua divulgazione. A tal fine intraprende rapporti, basati su una leale collaborazione, con enti, istituzioni e associazioni, pubblici o privati che promuovono piani e progetti coerenti con gli scopi della Fondazione.

3.12 La fondazione, nel perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale sopra indicate, esercita in via esclusiva le seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- attività didattiche, culturali, ricreative e sportive che possano avvicinare il più ampio pubblico alla conoscenza, al rispetto e alla conservazione della natura.

3.13 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al presente art. 3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai

sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017.

3.14 È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.

3.15 È fatto obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

#### **Art. 4 (Patrimonio)**

4.1 Il patrimonio è costituito:

- dai beni mobili ed immobili di titolarità della Fondazione;
- da fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- dagli immobili acquistati o ricevuti a titolo di donazione o per successione;

4.2 Le entrate della Fondazione sono costituite:

- dalle quote annuali dei Soci;
- da ogni erogazione e donazione;
- dai proventi derivanti dall'attività di merchandising, di seminari o corsi e in generale qualsiasi altra attività organizzata;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo.

#### **Art. 5 (Organi della fondazione)**

5.1 Sono organi della Fondazione:

- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Consiglio di Indirizzo;
- Il Presidente;
- Il Comitato Scientifico;
- L'Organo di Controllo.

5.2 I Soci del Consiglio di Indirizzo che intendono svolgere attività, anche professionali, a favore della Fondazione devono essere preventivamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione che ne determina il compenso massimo.

5.3 Ai membri degli organi della Fondazione non è riconosciuto alcun compenso per le attività svolte a favore della Fondazione, compreso il Comitato Scientifico.

5.4 Il Consiglio di Amministrazione può autorizzare i rimborsi delle spese documentate a favore di chi abbia svolto attività in favore della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione emanerà apposito regolamento con cui si stabiliranno i limiti massimi per i rimborsi.

#### **Art. 6 (Consiglio di Amministrazione)**

6.1 Il Consiglio di Amministrazione è l'organo amministrativo della Fondazione e:

- redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee proposte ed approvate dal Consiglio di Indirizzo;
- ammette a suo insindacabile giudizio nuovi Soci;
- può istituire e sopprimere sedi secondarie in Italia ed all'estero;

- nomina al suo interno il Vicepresidente ed eventualmente il Tesoriere e il Segretario;
- delibera l'eventuale costituzione del Comitato Scientifico, ne nomina e ne sostituisce i componenti;
- adotta provvedimenti disciplinari relativi a esclusione e decadenza di Soci;
- compila il bilancio preventivo e il rendiconto contabile annuale;
- adotta i Regolamenti ed ogni altro atto che si rendesse necessario per il funzionamento e l'operatività della Fondazione la cui osservanza è obbligatoria per tutti.

6.2 Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) a 15 (quindici) Soci. Tale numero è deciso dal Consiglio di Indirizzo.

6.3 Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 3 (tre) anni dalla elezione e i suoi Soci possono essere rieletti. Il Consiglio di Amministrazione uscente rimane in carica fino alla nomina del successivo da parte del Consiglio di Indirizzo.

6.4 Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio di Amministrazione, provvederà alla loro cooptazione all'interno dei Soci. I Soci così nominati dureranno in carica fino alla prima riunione del Consiglio di Indirizzo, il quale potrà confermarli fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione, oppure sostituirli con altri Soci.

6.5 Qualora venga meno la maggioranza dei Soci, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende decaduto assieme al Presidente, e spetta al Consiglio di Indirizzo nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione e il nuovo Presidente.

#### **Art. 7 (Funzionamento del Consiglio di Amministrazione)**

7.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente o quando ne fa richiesta almeno un terzo dei componenti o, anche in assenza di formalità, quando sono presenti tutti i Soci.

7.2 Le sedute sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o, in caso di sua assenza, del Vicepresidente o, in caso di sua assenza, del Socio più anziano.

7.3 Il Consiglio di Amministrazione è convocato mediante comunicazione scritta da effettuarsi a cura del Presidente. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti i Soci del Consiglio di Amministrazione, all'Organo di Controllo e, ove nominato, all'Organo di Revisione, mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

7.4 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.

7.5 In assenza del Segretario le sue funzioni sono svolte da un Socio presente scelto dal Presidente.

7.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel Libro delle

Delibere del Consiglio di Amministrazione.

7.7 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche esclusivamente in videoconferenza con modalità che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e il loro esercizio di voto.

#### **Art. 8 (Decadenza dei Consiglieri di Amministrazione)**

I componenti del Consiglio di Amministrazione decadono automaticamente dalla carica:

- in caso di perdita per qualsiasi ragione della qualifica di Socio;
- in caso di mancata partecipazione alle sedute del Consiglio per 3 (tre) volte consecutive senza giustificato motivo comunicato al Presidente.

#### **Art. 9 (Presidente e Vicepresidente)**

9.1 Il Presidente è nominato dal Consiglio di Indirizzo e ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.

9.2 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Indirizzo ed il Consiglio di Amministrazione.

9.3 In caso di assenza, impedimento o di cessazione, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente o, in sua assenza, dal Socio più anziano.

9.4 In caso di parità di voti all'interno del Consiglio di Amministrazione, prevarrà il voto del Presidente.

#### **Art. 10 (Soci)**

10.1 Sono Soci della Fondazione:

- a) gli associati dell'originaria Associazione Fondo Forestale Italiano ONLUS al momento della sua trasformazione in Fondazione;
- b) le persone fisiche e giuridiche successivamente ammesse.

10.2 I Soci hanno diritto di un voto nel Consiglio di Indirizzo e possono essere eletti Soci del Consiglio di Amministrazione.

10.3 Possono divenire Soci le persone fisiche o giuridiche ammesse dal Consiglio di Amministrazione, il quale valuta i vantaggi che esse potrebbero apportare alla Fondazione. Detti vantaggi possono consistere in un aumento del patrimonio della Fondazione o in attività gratuite da svolgere a favore della Fondazione.

La durata della qualifica di ciascun socio è stabilita dal Consiglio di Amministrazione in fase di ammissione in funzione dei vantaggi per la Fondazione apportati dal socio stesso.

10.4 Non possono diventare Soci le persone fisiche che abbiano riportato condanne penali, anche non definitive, ovvero siano stati rinviati a giudizio per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ambiente, la fede pubblica, l'incolumità pubblica, la salute pubblica ed il sentimento per gli animali.

10.5 Non possono diventare Soci le persone giuridiche i cui rappresentanti in seno al Fondo Forestale non potrebbero diventare Soci ai sensi del precedente comma.

10.6 I Soci sono soggetti al pagamento entro il 31 Dicembre di ogni anno della quota annuale prevista dal regolamento per quell'anno. Detto regolamento stabilisce quote annuali diversificate in relazione ai vantaggi apportati o promessi alla Fondazione da ciascun Socio. In caso di un primo mancato pagamento perdono i diritti di voto attivi e passivi per l'anno successivo. Se il mancato pagamento della quota Soci si verifica per due volte consecutive, si perde la qualifica di Socio.

#### **Art. 11 (Recesso dei Soci)**

11.1 I Soci hanno diritto di recedere in qualsiasi momento dalla Fondazione perdendo conseguentemente la loro qualifica.

11.2 La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto il soggetto al recesso.

11.3 La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata A/R ovvero con posta elettronica certificata ed ha effetto dal momento della ricezione della comunicazione da parte della Fondazione.

11.4 Il recesso non estingue le obbligazioni anteriori al momento di efficacia del recesso.

#### **Art. 12 (Esclusione e decadenza)**

12.1 Il Consiglio di Amministrazione può escludere il Socio che:

- svolga attività a favore del Fondo Forestale molto inferiori o ingiustificatamente diverse rispetto quelle offerte in fase di domanda di ammissione;
- si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi che derivano dalla sua qualifica in seno alla Fondazione ovvero non ottemperi alle disposizioni previste dallo Statuto, dai vigenti Regolamenti, dalle delibere del Consiglio di Indirizzo o dalle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- che perda i requisiti di ammissione per diventare Socio o svolga attività in contrasto con quelle della Fondazione o i cui atti danneggino la Fondazione o gli altri Soci.

12.2 Qualora il soggetto escluso sia Socio o Presidente del Consiglio di Amministrazione, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera la sua esclusione.

12.3 La deliberazione di esclusione deve essere motivata e va comunicata al Socio interessato mediante lettera raccomandata A/R ovvero PEC.

12.4 La deliberazione di esclusione può essere impugnata dall'interessato dinanzi al Consiglio di Indirizzo della Fondazione entro trenta giorni dal ricevimento della sua comunicazione.

12.5 Nel caso di conferma della deliberazione di esclusione, il Socio è escluso dal momento in cui gli viene comunicata, con le stesse modalità di cui sopra, la decisione del Consiglio di Indirizzo.

12.6 Nel caso di accoglimento dell'impugnazione della decisione, cessa immediatamente l'eventuale stato di sospensione deliberato dalla delibera di esclusione.

12.7 I Soci che, senza giustificato motivo, non partecipano per 3 (tre) volte consecutive al Consiglio di Indirizzo, decadono dalla qualifica di Soci.

12.8 Nel caso di esclusione e di decadenza non si estinguono le obbligazioni da adempiere.

#### **Art. 13 (Consiglio di Indirizzo)**

Il Consiglio di Indirizzo è composto dai Soci e:

- approva il bilancio consuntivo e delibera l'importo, non inferiore al 20% (venti per cento), dell'eventuale avanzo di gestione che dev'essere destinato all'incremento della superficie protetta di proprietà della Fondazione o a opere di miglioramento ecologico della stessa;
- delibera sugli indirizzi generali dell'attività della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione;
- delibera sulla variazione di sede legale della Fondazione;
- determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

ne, ne elegge i Soci e il suo Presidente;

- nomina, determinandone il compenso, l'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuove le azioni di responsabilità;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Fondazione;
- delibera sulle modificazioni dello statuto;
- può revocare per giusta causa gli Organi di cui sopra.

#### **Art. 14 (Convocazione del Consiglio di Indirizzo)**

14.1 Il Consiglio di Indirizzo può essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero qualora ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei Soci.

14.2 Il Consiglio di Indirizzo viene convocato con avviso da inviarsi a tutti i Soci almeno otto giorni prima dell'adunanza all'indirizzo fisico, mediante qualunque mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

14.3 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione - che dovrà essere almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione - per il caso in cui nell'adunanza in prima convocazione il Consiglio di Indirizzo non risulti legalmente costituito.

14.4 Il Consiglio di Indirizzo deve essere convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche fuori della sede sociale, purché in Italia, almeno una volta all'anno entro il 30 (trenta) Aprile per l'approvazione del bilancio.

#### **Art. 15 (Quorum del Consiglio di Indirizzo)**

15.1 Il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito in prima convocazione quando siano presenti la maggioranza dei Soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci. Il Consiglio di Indirizzo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti purché ci sia il voto favorevole di almeno 1/3 (un terzo) dei Soci.

15.2 Il Consiglio di Indirizzo quando deve deliberare sulle modificazioni dello statuto, sullo scioglimento, sulla trasformazione, sulla fusione o sulla scissione della Fondazione è validamente costituito in prima convocazione quando siano presenti la maggioranza dei Soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci. Esso delibera con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci.

#### **Art. 16 (Funzionamento e voto in Consiglio di Indirizzo)**

16.1 Il Consiglio di Indirizzo è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero in caso di sua assenza od impedimento dal Vicepresidente od in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo da un Socio nominato dai presenti. Il Presidente del Consiglio di Indirizzo è assistito dal segretario, scelto dal Presidente stesso.

16.2 I Soci hanno diritto ad un voto ciascuno. Non è ammesso il voto in delega.

16.3 Le riunioni del Consiglio di Indirizzo possono essere tenute anche esclusivamente in videoconferenza con modalità che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e il loro esercizio di voto.

### **Art. 17 (Organo di Controllo)**

17.1 L'Organo di Controllo è collegiale, composto da 3 (tre) Soci effettivi e due supplenti, ovvero monocratico composto da un Socio ed un supplente.

17.2 L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade con l'approvazione del bilancio.

### **Art. 18 (Comitato scientifico)**

18.1 L'istituzione del Comitato Scientifico è eventuale e decisa dal Consiglio di Amministrazione che ne nomina e ne sostituisce i componenti, da 3 (tre) a 7 (sette). I componenti devono avere riconosciute competenze tecnico scientifiche nel campo di azione della Fondazione e possono essere esterni alla Fondazione.

18.2 Il Comitato Scientifico ha compiti consultivi nei confronti del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione per quanto attiene alle materie più specificatamente tecnico-scientifiche, sia a scopi conoscitivi che a scopi decisionali, per orientare al meglio le scelte operative.

18.3 La carica di membro del Comitato Scientifico è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione.

18.4 I membri del Comitato Scientifico sono rieleggibili e ogni Comitato Scientifico rimane in carica 5 (cinque) anni.

### **Art. 19 (Lavoratori dipendenti e volontari)**

La Fondazione potrà avvalersi ai sensi di legge di lavoratori dipendenti e di volontari.

### **Art. 20 (Bilancio di esercizio)**

20.1 L'esercizio della Fondazione si apre il primo gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

20.2 Ogni anno il Consiglio di Amministrazione predispone e deposita il bilancio di esercizio e la relazione ai sensi di legge.

### **Art. 21 (Libri della Fondazione)**

21.1 Oltre ai libri obbligatori la Fondazione tiene:

- il libro dei Soci;
- il libro delle adunanze del Consiglio di Indirizzo in cui debbono trascriversi i verbali di assemblea;
- il libro delle adunanze del Consiglio di Amministrazione in cui debbono trascriversi i verbali di assemblea;
- il libro delle adunanze dell'Organo di Controllo.

21.2 Il libro dei Soci, il libro delle adunanze del Consiglio di Indirizzo e il Libro delle adunanze del Consiglio di Amministrazione sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione e possono essere consultati da tutti i Soci, i quali possono estrarne copia. Il Consiglio di Amministrazione può approvare un regolamento per disciplinare l'esame di detti Libri e l'estrazione delle copie.

21.3 Il Libro delle adunanze dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dell'Organo di Controllo. Detto libro può essere consultato dai Soci dell'Organo di Controllo e dai membri del Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 22 (Scioglimento)**

Lo scioglimento della Fondazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

### **Art. 23 (Devoluzione)**



All'atto di scioglimento è fatto obbligo alla Fondazione di devolvere il patrimonio residuo ad altre Associazioni o Fondazioni del Terzo Settore che perseguono finalità analoghe a quelle della Fondazione, su parere conforme del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.

**Art. 24 (Clausola compromissoria)**

24.1 Tutte le eventuali controversie che sorgessero fra Soci e Fondazione, tra membri degli organi della Fondazione, tra gli Organi della Fondazione, aventi ad oggetto diritti, obblighi e doveri previsti dallo Statuto e norme integrative, nonché sulla corretta applicazione ed interpretazione dello stesso da parte degli organi della Fondazione, saranno decise, secondo diritto, da un arbitro unico che giudicherà quale arbitro irrituale.

24.2 La designazione dell'arbitro è di esclusiva competenza del Presidente del Tribunale del capoluogo di Provincia ove ha sede la Fondazione.

24.3 Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salva compensazione decisa dall'arbitro.

FIRMATO IN ORIGINALE: EMANUELE LOMBARDI - FABIO AUTERI  
NOTAIO.